Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 14 luglio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8503

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1968, n. **1613.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Nicastro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Catanzaro in data 6 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Nicastro è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Nicastro (Catanzaro), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Catanzaro;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Nicastro;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 luglio 1880, modificato con regio decreto 2 marzo 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 135. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **351.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 298 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale di servizio sociale annessa alla facoltà di giurisprudenza.

Scuola speciale di servizio sociale

Art. 299. — Nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Parma è istituita una scuola speciale di servizio sociale ai sensi e per gli effetti dello art. 20, terzo comma, lettera *a*) del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

La scuola si propone di preparare all'esercizio della professione di assistente sociale mediante l'insegnamento teorico delle discipline necessarie e la sua integrazione con le opportune esercitazioni pratiche.

La scuola conferisce il diploma di assistente sociale.

Art. 300. Per l'ammissione alla scuola è richiesto il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione degli istituti tecnici e commerciali e degli istituti magistrali.

Art. 301. — I proventi della scuola, costituiti dalle tasse scolastiche, dagli eventuali contributi dello Stato, dell'università, di enti pubblici e privati, sono amministrati separatamente dalle entrate universitarie. La scuola ha un proprio bilancio che viene approvato dal consiglio di amministrazione dell'università, quale allegato del bilancio universitario.

Art. 302. — Il consiglio della scuola è composto da un professore di ruolo della facoltà di giurisprudenza, nominato dal rettore su proposta della facoltà, dai docenti della scuola, che siano professori di ruolo o incaricati nell'ateneo, da un rappresentante di ciascuno degli enti o privati finanziatori della scuola da questi designati, dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, che funge anche da segretario.

Il consiglio delibera su tutte le proposte di natura didattica e disciplinare relative alla scuola.

Art. 303. — Il direttore della scuola è il professore di ruolo della facoltà di giurisprudenza designato presidente del consiglio della scuola.

Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della scuola e ne assicura la disciplina.

Art. 304. — I docenti, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali e il personale della scuola, sono nominati dal rettore sentito il direttore della scuola.

I docenti della scuola sono scelti tra i professori di ruolo, incaricati, liberi docenti e assistenti delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, magistero e medicina e chirurgia dell'Università di Parma e fra coloro che, per opere, uffici o insegnamenti tenuti, siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

L'assistenza alle esercitazioni e ai tirocini professionali è affidata ad esperti di servizio sociale — i monitori — la cui attività è coordinata dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali.

I docenti degli insegnamenti professionali, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali ed i monitori, debbono, di norma, possedere il diploma di « assistente sociale ».

Art. 305. — Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale ha la durata di tre anni.

Art. 306. — Ogni anno può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora tale numero non sia raggiunto, il direttore della scuola ha la facoltà di non iniziare i corsi.

L'ammissione alla scuola ha luogo in seguito a concorso per soli esami.

Art. 307. — Le materie di insegnamento e i corsi della scuola sono i seguenti:

Gruppo A: insegnamenti culturali di base:

Elementi di diritto pubblico;
Elementi di diritto privato;
Elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;
Diritto penale e legislazione minorile (sem.);
Legislazione assistenziale (sem.);
Elementi di economia politica e di storia sociale (bienn.);
Sociologia e antropologia culturale (bienn.);
Psicologia generale, differenziale, clinica;
Corso interdisciplinare sullo sviluppo psicofisico dell'individuo (bienn.);
Biologia e fisiologia umana;
Igiene e medicina sociale (sem.).

Gruppo B: insegnamenti professionali:

Corso introduttivo di servizio sociale;
Servizio sociale individuale (trienn.);
Servizio sociale di gruppo (bienn.);
Servizio sociale di comunità (bienn.);
Amministrazione dei servizi sociali;
Metodologia della ricerca applicata al servizio sociale (trienn.);
Etica professionale.

Le esercitazioni pratiche si svolgono nell'ambito dei singoli insegnamenti a scopo di illustrazione, applicazione ed integrazione della parte teorica.

I tirocini professionali, consistenti in esperienze concrete di servizio sociale, vengono effettuati, nei singoli anni di corso, presso enti e istituzioni adatti, sotto la guida di « supervisori ».

Art. 308. — Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore.

Per essere ammessi agli esami gli iscritti dovranno avere ottenuto le relative firme di frequenza alle lezioni.

Per essere ammessi agli esami di diploma gli iscritti dovranno avere superato gli esami di profitto stabiliti dal programma della scuola.

La commissione per l'esame di diploma è composta di sette membri scelti dal rettore fra gli insegnanti della scuola.

L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scelta fra le materie d'insegnamento della scuola.

L'argomento della dissertazione di diploma dovrà essere concordato con l'insegnante della materia prescelta, almeno quattro mesi prima della discussione.

Art. 309. — La scuola potrà avere un regolamento da approvare dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola.

Norma transitoria

Alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli iscritti provenienti da altre scuole di servizio sociale, possono chiedere l'abbreviazione degli studi, in base agli esami sostenuti ed essere ammessi, a giudizio del consiglio della scuola, al 2° e al 3° anno di corso alla discussione della tesi di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 116. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969, n. 352.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 41. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

14) Chemioterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 117. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969, n. 353.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 181 e 182 relativi alla scuola di perfezionamento in scienze amministrative sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 181. — Il corso biennale di formazione e perfezionamento si articola in un programma unico e comune a tutti gli allievi per il primo anno, ed in una serie di insegnamenti a carattere specialistico, rispettivamente a contenuto giuridico-amministrativo e tecnico-amministrativo, per il secondo anno.

Gli insegnamenti del primo anno di corso biennale sono i seguenti:

Materie comuni obbligatorie:

1) Principi costituzionali ed amministrativi dello ordinamento italiano.
2) Contabilità pubblica.
3) Programmazione e bilancio.
4) Politica economica e di mercato.
5) Amministrazione del personale.
6) Ordinamento delle Comunità europee.
7) Elementi di statistica applicata.
8) Elementi di scienza dell'amministrazione (I).

Gli insegnamenti del secondo anno di corso sono i seguenti:

Indirizzo giuridico:

1) Diritto amministrativo speciale.
   a) Atti e procedimenti amministrativi.
   b) Espropriazione ed urbanistica.
   c) Il rapporto di pubblico impiego.
   d) I controlli amministrativi.
   e) La responsabilità della pubblica amministrazione.
2) Ordinamento giuridico degli enti locali.
3) Giustizia amministrativa.
4) Pubbliche imprese.
5) Diritto pubblico dell'economia.
6) Diritto sindacale e relazioni industriali.
7) Diritto delle Comunità europee.

Indirizzo tecnico:

1) Sociologia applicata.
2) Psicologia applicata.
3) Scienza dell'amministrazione II.
4) Teoria dell'organizzazione.
5) Tecniche di organizzazione e metodo.
6) Tecniche di selezione e valutazione del personale.
7) Analisi quantitativa e ricerca operativa.
8) Metodologia della ricerca.

Integrano il programma degli insegnamenti suesposti appositi cicli di conferenze.

Nel primo anno di corso gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni di tutte le materie del programma sostenendo al termine dell'anno un esame orale per ciascuna materia.

Durante il secondo anno di corso gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni delle materie corrispondenti all'indirizzo da essi prescelto, sostenendone i relativi esami orali.

Al fine del conseguimento del diploma di perfezionamento gli allievi sono tenuti a svolgere un elaborato finale, con oggetto rientrante nell'ambito delle materie corrispondenti all'indirizzo da essi prescelto.

Disposizione transitoria

Gli allievi che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica statutaria, si iscrivono al secondo anno del corso sono tenuti alla scelta dell'indirizzo con conseguente obbligo di frequenze ed esami relativamente agli insegnamenti che essi non hanno ancora sostenuto alla fine del primo anno.

Art. 182. — I corsi sono integrati da esercitazioni di seminario.

Durante il secondo anno possono essere organizzate visite ai pubblici uffici o privati per studiarne l'organizzazione ed il funzionamento.

Dopo l'art. 221 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento in storia economica e in geografia annesse alla facoltà di economia e commercio.

Scuola di specializzazione in storia economica

Art. 222. — Alla facoltà di economia e commercio è annessa una scuola di specializzazione in storia economica. Essa funziona presso l'istituto di storia economica e sociale della facoltà.

Art. 223. — Alla scuola possono accedere i laureati in economia e commercio, in lettere e filosofia, in materie letterarie, in scienze politiche, in giurisprudenza, in scienze economiche.

Art. 224. — La scuola ha la durata di due anni.

Art. 225. — La scuola ha un direttore, un vice direttore e un corpo di docenti.

E' direttore della scuola il direttore dell'istituto di storia economica.

Art. 226. — Le lezioni in genere sono mutuate dagli insegnamenti della facoltà di economia e commercio e di altre facoltà dell'Università di Bologna.

Art. 227. — Gli insegnamenti della scuola a carattere cattedratico sono:

1) Storia economica;
2) Storia delle dottrine economiche;
3) Economia politica;
4) Paleografia;
5) Storia del diritto italiano;
6) Statistica;
7) Latino;
8) Fonti della storia economica;
9) Storia sociale.

Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze e altre forme didattiche, su delibera del consiglio di facoltà.

Art. 228. — Gli allievi debbono partecipare all'attività scientifica dell'istituto e preparare delle monografie originali, per cui si renderà necessario lo studio di alcune materie complementari da scegliersi d'accordo col direttore della scuola. Queste materie, che potranno essere insegnate attraverso seminari od esercitazioni, si riferiscono a tutti gli insegnamenti che possono interessare la storia economica anche indirettamente.

Art. 229. — Gli iscritti alla scuola dovranno sostenere gli esami di profitto relativamente alle materie fondamentali e preparare una monografia scritta in tema di storia economica.

Art. 230. — I proventi della scuola sono costituiti:

a) dalle tasse di iscrizione e frequenza e dalla soprattassa di esame;

b) da contributi, sovvenzioni, fondazioni di imprese ed enti vari che il direttore della scuola decide di accogliere.

Art. 231. — L'esame finale che avrà per oggetto la discussione della monografia presentata dal candidato sarà sostenuto di fronte ad una commissione di sette membri presieduta dal direttore della scuola.

Scuola di perfezionamento in geografia

Art. 232. — Alla facoltà di economia e commercio è annessa una scuola di perfezionamento in geografia. Essa funziona presso l'istituto di geografia economica della facoltà.

Art. 233. — La scuola ha lo scopo di valorizzare gli studi di geografia al fine di preparare i laureati sia all'insegnamento che all'attività professionale.

Art. 234. — Alla scuola possono accedere i laureati in economia e commercio, in lettere, in materie letterarie, in scienze geologiche, in scienze politiche, nonchè coloro che hanno conseguito un diploma di laurea che dia titolo a sostenere l'esame di abilitazione all'insegnamento della geografia.

Art. 235. — La scuola ha la durata di due anni.

Art. 236. — La scuola ha un direttore, un vice direttore e un corpo di docenti. Il direttore e il vice direttore sono eletti dal consiglio di facoltà per un biennio e alla scadenza possono essere confermati.

Art. 237. — Le lezioni sono tenute da docenti nominati dal rettore dell'Università di Bologna su proposta del consiglio di facoltà.

Art. 238. — Gli insegnamenti fondamentali della scuola sono mutuati dai corsi di laurea dell'Università di Bologna:

1) Geografia;
2) Geografia economica;
3) Geografia politica;
4) Geografia fisica.

Gli insegnamenti complementari sono:

1) Geografia regionale;
2) Geografia applicata;
3) Geografia sociale;
4) Geografia del turismo;
5) Geografia urbana;
6) Didattica della geografia;
7) Storia delle esplorazioni geografiche;
8) Merceologia;
9) Sociologia;
10) Statistica economica e demografica.

Saranno altresì impartite esercitazioni di: *a*) cartografia; *b*) elementi di geologia; *c*) statistica per geografi.

Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze e altre forme didattiche, su delibera del consiglio di facoltà.

Art. 239. — Gli iscritti alla scuola dovranno sostenere esami di profitto relativamente a:

1) i quattro insegnamenti fondamentali;

2) tre insegnamenti complementari a loro scelta, concordati con la direzione della scuola.

Gli iscritti dovranno altresì sostenere un colloquio relativo agli argomenti su cui vertono le esercitazioni.

Art. 240. — L'esame finale della scuola, al quale gli iscritti potranno presentarsi dopo aver superato i prescritti esami, consiste nella discussione su un tema svolto dal candidato e sarà sostenuto di fronte ad una commissione composta di sette membri presieduti dal direttore della scuola.

Art. 241. — I proventi della scuola sono costituiti:

a) dalle tasse di iscrizione e frequenza e dalla soprattassa di esame;

b) da contributi, sovvenzioni, fondazioni di imprese ed enti vari che il direttore della scuola decida di accogliere.

Art. 243 (già 224). — All'elenco degli insegnamenti complementari della scuola di perfezionamento in filologia moderna è aggiunto quello di filologia italiana.

Art. 247 (già 228), relativo alla scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archivistica è modificato nel modo seguente:

« Alla scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archivistica possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere moderne, in giurisprudenza e in scienze politiche presso le rispettive facoltà, nonchè in materie letterarie, in pedagogia e in lingue e letterature straniere presso la facoltà di magistero o in lingue e letterature straniere presso le relative facoltà ».

Gli articoli 259, 260 e 261 (già 240, 241 e 242), relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in geografia presso la facoltà di lettere e filosofia sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 112. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1969, n. **354**.

Autorizzazione al fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto « Mario Negri » ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 354. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto « Mario Negri » viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 955.000.000 il complesso immobiliare denominato « Palazzo dei Portici 1° », costituito da tre fabbricati, dei quali il primo di nove piani f.t. e un locale seminterrato e gli altri due di otto piani f.t. e un piano seminterrato, destinati ad abitazioni, rimesse e cantine e da un corpo di fabbrica esterno interrato destinato ad autorimesse, sito in Brugherio (Milano) al n. 2 del nuovo viale longitudinale del centro residenziale Edilnord denominato viale dei Portici, di proprietà della società in accomandita semplice « Edilnord » di Silvio Berlusconi & C., con sede in Milano, via Mercato, 5, come da rogito per notaio dott. Giuseppe Rapelli del 6 dicembre 1967.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 111. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1969, n. **355**.

Autorizzazione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 355. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 750.000.000 il complesso immobiliare composto da mq. 4000 circa di terreno con quattro sovrastanti fabbricati da cielo a terra, ciascuno costituito — oltre a un piano scantinato unico, comprendente autorimesse e posteggi macchine, cantine, locali per i servizi comuni ed abitazioni — da un piano seminterrato, tre piani rialzati e un piano attico destinati ad abitazioni, sito in Roma, alla via Vincenzo Tizzani, 18, di proprietà della società in nome collettivo « Impresa Antonio Carena & Figli », con sede in Genova, come da rogito dott. Assunta De Angelis, coadiutore temporaneo del notaio dott. Roberto Janiri, del 20 giugno 1968, rep. 566334, racc. 5452.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 110. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **356**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex-monastica di S. Paolo, in Sorrento.

N. 356. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex-monastica di S. Paolo, in Sorrento (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 131. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1969, n. **357**.

Autorizzazione all'Automobile club d'Italia, con sede in Roma e all'Automobile club di Terni ad acquistare un immobile.

N. 357. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club d'Italia, con sede in Roma e l'Automobile club di Terni vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà, dalla società « Impresa edile Pierini di Sergio ed Angelo Euro Pierini, soc. in n. c. », con sede in Terni, per il prezzo di L. 118.000.000, la rata di fabbricato del costruendo edificio posto in Terni alla via Cesare Battisti in angolo viale della Fonderia, comprendente: un piano interrato della superficie di mq. 420; un piano terra esteso mq. 470; un primo piano della superficie di mq. 456 con annessa terrazza a livello di mq. 150, nonchè l'area antistante sul lato prospettante via Cesare Battisti mq. 400 circa destinata a parcheggio.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 147. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969.

Variazioni alle piante organiche del personale di dattilografia addetti agli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1965, e successive variazioni, relativo alle piante organiche del personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari;

Ritenuta la necessità di istituire un posto di dattilografo nella pianta organica della pretura di Acquaviva delle Fonti, previa soppressione del posto di dattilografo previsto nella pianta organica della pretura di Badolato;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di dattilografo, previsto nella pianta organica della pretura di Badolato, è soppresso.

Art. 2.

E' istituito un posto di dattilografo nella pianta organica della pretura di Acquaviva delle Fonti.

E' così modificata la tabella *C* allegata al decreto ministeriale 9 giugno 1965.

Roma, addì 5 maggio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1969
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 176

(6288)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Foligno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), approvato con decreto ministeriale in data 23 marzo 1950;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 12 giugno 1968 e 13 novembre 1968, dall'assemblea dei soci della ripetuta cassa in data 28 giugno 1968 nonchè dal presidente della cassa stessa in data 13 novembre 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), allegato al presente decreto, composto di n. 62 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Foligno

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Foligno, istituita da una associazione di private persone con rescritto della segreteria per gli affari interni dello Stato Pontificio in data 7 ottobre 1857, confermato con i regi decreti 6 aprile 1862, n. 2542 e 6 ottobre 1875, n. 1804 (serie seconda supplementare) è un ente morale autonomo, ha sede legale in Foligno e fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti attualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficienza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;
4) il presidente;
5) il collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di novanta nè minore di settanta.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci; in questo caso la proposta dovrà pervenire alla presidenza della Cassa almeno tre giorni prima della data stabilita per la prima convocazione dell'Assemblea.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli interventi e in caso di necessità si ricorrerà al ballottaggio; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti, in attività di servizio della Cassa o di qualsiasi altro istituto di credito.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti I) II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

Titolo III

Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un terzo dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera d) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne faccia domanda, per iscritto, almeno un terzo dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con una ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando sia presente o sia rappresentato almeno un sesto dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca alla unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo articolo 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

Titolo IV

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà la iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni di sconto — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4;

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 500.000 o durata superiore ad anni uno;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 500.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui crediti generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 500.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto fra i dirigenti o i funzionari dello Istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute, per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Presidente.

TITOLO V

Comitato

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e dal direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO VI

Presidente

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'articolo 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VII

Collegio sindacale

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII

Direttore generale

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni di carattere continuativo.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO IX

Personale

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della

garanzia, le condizioni (tasso e varie) i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO X

Filiali

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO XI

Operazioni passive

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto o in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XII

Operazioni attive

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera f), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera a), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge su monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di I categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 50.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera a) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere e) ed l) dell'articolo 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alla richiamate lettere a), e) ed l) dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quanto trattisi di operazioni di cui alla lettera c) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera d) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale di almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata della operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata, non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le apertture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie anologhe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 15% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

h) la somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alla lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO XIII

Operazioni varie

Art. 58.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la oservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dello art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità, e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 59.

La Cassa può ossumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XIV

Bilancio

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci, da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 62.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(5965)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1969.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo » e ne è stato approvato lo statuto, e 28 febbraio 1957; n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615 e 12 febbraio 1962, n. 123, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;

Visto il proprio decreto 8 marzo 1965, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto consiglio, ai sensi dell'art. 7 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

D'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo », con sede in Palermo, è composto dal presidente e dai seguenti membri:

La Barbera dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Forte dott. Guido, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Schicchi dott. Simone, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Longhi dott. Giulio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lo Russo Attoma dott. Nicola, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Bossa gr. uff. dott. Argante, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Fontana dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

il segretario generale della presidenza pro-tempore e Sucato dott. Emanuele, in rappresentanza della Presidenza del Governo regionale siciliano;

Torregrossa dott. Giovanni, in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Giambalvo dott. Gaspare, in rappresentanza dello Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

Giordano avv. Virgilio, in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze;

Oddo avv. Antonio, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport;

Ajovalasit ing. Emilio, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo;

il sindaco pro-tempore, in rappresentanza del comune di Palermo;

Guggino ing. Filippo Attilio, in rappresentanza del Banco di Sicilia;

Petronici prof. Giorgio, in rappresentanza della Cassa di risparmio V.E.;

Agnello dott. Enzo, in rappresentanza dell'organizzazione delle camere di commercio della Sicilia;

Pravatà comm. Giovanni, in rappresentanza della organizzazione regionale dei commercianti;

Pensabene comm. Andrea, in rappresentanza della organizzazione regionale degli industriali;

Salvia cav. Salvatore, in rappresentanza dell'organizzazione regionale degli agricoltori;

Militello cav. Mario, in rappresentanza dell'organizzazione regionale degli artigiani;

Raimondi comm. Alfonso, in rappresentanza della organizzazione regionale dei dirigenti di aziende industriali e commerciali;

Carapelle dott. Fabio, in rappresentanza dei lavoratori della provincia di Palermo;

Bonetti cav. Santo, in rappresentanza della Federazione regionale coltivatori diretti della Sicilia;

Formento dott. Enrico, in rappresentanza dell'Associazione siciliana agenti e rappresentanti dell'industria e del commercio;

Lupo dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Associazione agenti e rappresentanti di commercio aderenti alla Federazione regionale delle associazioni dei commercianti della Sicilia.

Il consiglio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1969

(6181) *Il Ministro*: TANASSI

DECRETO PREFETTIZIO 24 giugno 1969.

Sostituzione di un componente del consiglio provinciale di sanità.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 6022 Div. 3ª in data 6 giugno 1967, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio in corso;

Vista la nota n. 2123/C.G. in data 24 maggio 1969, con la quale la direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha designato quale rappresentante dell'ente nel consiglio il dott. Giuseppe Cerfeda, dirigente medico della sede provinciale dell'I.N.A.I.L. di Lecce, in sostituzione del dott. Giovanni Russo;

Sentito, in proposito, il parere del medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Cerfeda, dirigente medico della sede provinciale dell'I.N.A.I.L. di Lecce è nominato componente del consiglio provinciale di sanità per il triennio in corso, in sostituzione del dott. Giovanni Russo.

Resta ferma quanto altro stabilito nel decreto prefettizio n. 6022/3ª del 6 giugno 1967.

Il medico provinciale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Lecce, addì 24 giugno 1969

(6221) *Il prefetto*: MARCHEGIANO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4097 in data 19 giugno 1969, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1969 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento ed il dott. Corrado Romeo è stato confermato commissario governativo dell'istituto stesso per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1969.

(6309)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

461° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 10 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1969, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 264, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia delle signore Alessandra Della Gherardesca in Spalletti e Barbara Della Gherardesca in Lawley, domiciliate in Castello di Bolgheri, provincia di Livorno, ad ogni diritto sulla concessione della miniera di magnesite denominata « Castiglione e Scopaio », sita in territorio dei comuni di Pomarance, Monteverdi Marittimo e Montecatini Val di Cecina, provincia di Pisa.

Decreto ministeriale 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1969, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 33, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Palmense del Piceno », sita in territorio del comune di Fermo, provincia di Ascoli Piceno, accordata per la durata di anni trenta con decreto ministeriale 28 aprile 1953 al sig. Giuseppe Fedeli di Nazareno, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, al di lui figlio Domenico Fedeli, domiciliato in Porto S. Giorgio, provincia di Ascoli Piceno.

Decreto ministeriale 26 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1969, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 265, con il quale la concessione mineraria per caolino e terra da sbianca denominata « Santa Caterina », sita in territorio del comune di Tretto, provincia di Vicenza, originariamente conferita con decreto distrettuale 23 gennaio 1956 per la durata di anni quindici ai signori Dal Lago Antonio, Gioria Achille, Gioria Eugenio e Gioria Gaudenzio, è trasferita ed intestata « mortis causa », a decorrere dal 23 aprile 1968, ai signori Dal Lago Antonio, Gioria Giuseppe, rappresentato dalla madre signora Piccoli Winie fino alla data di compimento della maggiore età, Gioria Daria, Gioria Angelo, Gioria Gaudenzio, salvi i diritti della signora Piccoli Winie ved. Gioria, quale usufruttuaria di metà della quota spettante a Gioria Giuseppe e della signora Bertolotti Ida vedova Gioria, quale usufruttuaria di un terzo delle quote spettanti a Gioria Daria e Gioria Angelo, tutti rappresentati dalla signora Piccoli Winie vedova Gioria, domiciliata a Schio provincia di Vicenza.

Decreto ministeriale 29 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1969, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 263, con il quale la concessione di anidride carbonica denominata « Berardinetti », sita in territorio del comune di Scafati, provincia di Salerno, originariamente conferita con decreto ministeriale 7 giugno 1956 all'ing. Gaetano Calì per la durata di anni venticinque, è trasferita ed intestata « mortis causa », a decorrere dal 30 giugno 1967, per la quota di compartecipazione a ciascuno di essi spettante, ai signori Giovanni Calì fu Gaetano, Antonio Calì fu Gaetano, Maria Bergamo nata Calì fu Gaetano, figli del defunto titolare, salvi i diritti della signora Immacolata Wanderlingh ved. Calì, moglie del defunto titolare, quale usufruttuaria di un terzo ex art. 581 del Codice civile, tutti rappresentati dalla stessa signora Immacolata Wanderlingh ved. Calì, domiciliata in Napoli.

Decreto del prefetto della provincia di Ancona 12 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Ancona il 29 marzo 1969, registro n. 1 Finanze, foglio n. 9, con il quale alla Soc. p. az. Terme S. Angelo, con sede in Ancona, è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di sfruttamento di acque minerali denominata « S. Vittorino », sita in territorio del comune di Arcevia, provincia di Ancona.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli 1° marzo 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 31 marzo 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale alla Soc. p. az. Sud Mineraria, con sede in Milano, è accordata la concessione mineraria per feldspati denominata « Drapia », sita in territorio dei comuni di Drapia e Tropea, provincia di Catanzaro, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino il 16 aprile 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 12, con il quale al sig. Gallivanone Giacinto, con domicilio eletto in Varallo Pombia, provincia di Novara, è concessa per la durata di anni cinque dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia esistente nelle particelle catastali 13, 21 e 76 de foglio XIV e n. 134 del foglio XII del Catasto terreni di Varallo Pombia, ubicate in località « Fontana Pesorto ».

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bologna 14 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna il 19 maggio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 37, con il quale la concessione mineraria di terra da sbianca denominata « Lama », sita in territorio del comune di Mondaino, provincia di Forlì, accordata con decreto distrettuale 2 gennaio 1960 per la durata di anni venti alla Soc. p. az. « Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro », è intestata, con effetto decorrente dal 28 aprile 1966, alla « Caffaro S.p.a. - Società per l'industria chimica ed elettrochimica », con sede a Milano.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bologna 14 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna il 19 maggio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 36, con il quale la concessione di marna da cemento denominata « Ustiano », sita in comune di Vigolzone, provincia di Piacenza, accordata alla Società industria cementi Giovanni Rossi, con sede a Milano, con il decreto ministeriale 28 dicembre 1939, è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal 13 giugno 1968.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Milano 16 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 6 maggio 1969, registro n. 1, foglio n. 121, con il quale alla Società p. az. Mineraria Valtellinese, con sede a Postalesio, provincia di Sondrio, è accordata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di amianto sito in località « Dossi di Franscia nord ovest e ristoro » del comune di Lanzada, provincia di Sondrio.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Milano 16 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 7 maggio 1969, registro n. 1, foglio n. 122, con il quale alla Società cementifera italiana, con sede in Broni, provincia di Pavia, titolare della concessione per marna da cemento denominata « Morzone Marchisola », sita in comune di Canevino, provincia di Pavia, è accordata la riduzione dell'area da Ha 64.78 ad Ha 24.

La concessione sull'area ridotta come sopra indicato, è accordata per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 16 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino il 26 maggio 1969, registro n. 1, foglio n. 13, con il quale alla Manifattura ceramica Pozzi S.p.a., con sede a Milano, è conferita per la durata di anni venticinque a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria di feldspato nella località denominata « Marone », sita in territorio del comune di Trontano, provincia di Novara.

(6374)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 15 aprile 1968 al 21 aprile 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04 02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.576	4.663
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	40.309
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . .	8.312	4.577	1.851	8.312	10.053	24.171
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 % .	5.480	625	2.347	5.480	5.921	25.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . .	4.400	625	1.732	4.400	5.736	28.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	3.104	625	994	3.104	5.514	31.524
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . .	2.456	625	625	2.456	5.403	33.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . .	1.808	676	625	1.808	5.292	34.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	625	897	625	625	4.811	41.309
	24	8. superiore al 43 %	625	1.373	625	625	3.775	55.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	4.855	zero	1.722	4.855	5.296	22.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	3.775	zero	1.107	3.775	5.111	24.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	2.479	zero	369	2.479	4.889	27.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . .	1.831	zero	zero	1.831	4.778	29.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . . .	1.183	51	zero	1.183	4.667	30.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	4.186	37.559
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	3.150	51.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*l*) (*m*)	zero	zero	zero	zero	2.099	9.234
	41	2. altri (*l*)	7.687	3.952	1.226	7.687	9.428	20.421
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % .	4.031	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	4.031	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*r*)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*r*) .	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*r*)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*r*)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	33.125
	48	b. altri	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	40.309
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . .	4.855 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	4.855 (*g*)	5.296 (*g*)	22.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	3.775 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	3.775 (*g*)	5.111 (*g*)	24.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	2.479 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	2.479 (*g*)	4.889 (*g*)	27.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	1.831 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	1.831 (*g*)	4.778 (*g*)	29.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	1.183 (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	1.183 (*g*)	4.667 (*g*)	30.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.186 (*g*)	37.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.150 (*g*)	51.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) . . .	7.687 (*g*)	3.952 (*g*)	1.226 (*g*)	7.687 (*g*)	9.428 (*g*)	20.421 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*s*):						
		I. in forme standard (*n*) e di un valore franco frontiera (*o*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*o*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*p*) e di un valore franco frontiera (*o*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	48.414
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*i*)	zero	32.112 (*i*)	zero	32.112 (*i*)	32.112
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè. Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	1.014	10.864	zero	1.014	8.445	32.996
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	6.724	zero	zero	5.089	15.308
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè de l'Est, Reblochon. Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*q*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (o) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*t*)	2.188	9.330	2.188	2.188	7.700	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*t*)	2.188	9.330	2.188	2.188	7.700	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*t*)	2.188	9.330	2.188	2.188	7.700	21.875
	82 94	II. altri	2.188	9.330	2.188	2.188	7.700	35.162
17.02 -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*l*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):

« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinès à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):

« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*m*) per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *l*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI A).

(*n*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*o*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*p*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;

— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;

— l'imballatore responsabile;

— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*q*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*r*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi della voce 04.02.B-I-b (statistica 48).

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi, rispettivamente:

— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(12324)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di applicato amministrativo del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale oli e grassi del 31 gennaio 1968, con la quale vengono determinate le norme che regolano l'assunzione ed il trattamento del ptrsonale non statale;

Vista la delibera d'urgenza del 18 giugno 1969, con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per un applicato amministrativo in prova;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per un posto di applicato amministrativo in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32.

Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi per almeno due anni, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*), che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato o invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutiliati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione allo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le condizioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica, 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3) della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*), del precedente art. 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) *e F*) del precedente *art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati* gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti artt. 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'articolo 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Compito di aritmetica.

Prova pratica:

Prova di stenografia e dattilografia.

Prova orale:

Nozioni relative alla legislazione sulle stazioni sperimentali.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta, stabilita con provvedimento del presidente, sarà comunicata ai candidati non meno di 15 giorni prima dell'inizio di essa quella della prova orale e della prova pratica sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la *prova scritta saranno assegnate ai candidati non* più di 4 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale e quella pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente sarà assunto con la qualifica di applicato amministrativo in *prova* c *con il trattamento economico equiparato a quello* della qualifica iniziale ex coeff. 157 del personale civile dello Stato.

La nomina ad applicato amministrativo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 18 giugno 1969

Il presidente: Borghese

(6185)

MINISTERO DEL TESORO

Iscrizione di allievi alla scuola dell'arte della medaglia « G. Romagnoli » e conferimento di premi per l'anno scolastico 1969-1970.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art 1

Sono aperte le iscrizioni di allievi italiani e stranieri al 1° corso della Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1969-70.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta scuola, debbono aver compiuto un corso di studi in una scuola d'arte che, a giudizio del consiglio della Scuola dell'arte della medaglia, sia ritenuto sufficiente ai fini della preparazione nella plastica e nella figura oppure superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche, se cittadini italiani, al conferimento di un premio di L. 150.000 che, su proposta del consiglio direttivo della scuola, verrà attribuito all'aspirante che avrà conseguito il punteggio più elevato, che non dovrà comunque, essere inferiore agli 8/10 in ciascuno dei saggi di cui si compone la prova.

Inoltre, un altro premio di pari importo verrà messo a concorso tra gli allievi di cittadinanza italiana che, avendo conseguito al termine del decorso anno scolastico la promozione al 2° corso, si sottoporranno, all'inizio dell'anno scolastico 1969-70, ad un esperimento pratico che consisterà in una prova di modellazione e una di incisione. Detto premio verrà attribuito all'allievo che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuna prova.

Tra gli allievi di cittadinanza italiana, infine, che avranno superato gli esami di licenza al termine del decorso anno scolastico e che avranno chiesto di frequentare il corso di perfezionamento, che è facoltativo, sarà messo a concorso un premio di L. 300.000 che, sempre su proposta del consiglio direttivo della scuola, verrà conferito all'allievo più meritevole fra quelli che si saranno sottoposti ad analogo esperimento pratico di modellazione e di incisione, all'inizio dell'anno scolastico 1969-1970, conseguendo il punteggio di almeno 8/10 in ciascuna prova.

L'erogazione dei premi suddetti sarà ripartita nei tre trimestri scolastici ed è subordinata alla frequenza alle lezioni.

Art. 2.

Le domande di iscrizione al 1° corso della scuola, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Divisione X) entro il 30 settembre c. a.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome dell'aspirante;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio;
d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza;
2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali, precisandone l'esito.

Gli aspiranti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

La prova di idoneità cui dovranno sottoporsi, ai sensi del precedente art. 1, gli aspiranti al 1° corso non in possesso di un titolo di studio di una scuola d'arte, nonchè coloro i quali, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami, intendono concorrere al conferimento del premio, avrà luogo in Roma, presso la Scuola dell'arte della medaglia « Giuseppe Romagnoli » (Palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4) e consisterà in:

1) un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;
2) un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il consiglio direttivo della scuola, in base al risultato della prova di idoneità e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla scuola come allievi.

Coloro che saranno ammessi alla scuola suddetta, se cittadini italiani, debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti appresso elencati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;
2) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;
3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I cittadini stranieri dovranno invece far pervenire, entro lo stesso termine di 30 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, una dichiarazione dell'ambasciata del Paese di origine, dalla quale risulti la data di nascita, la buona condotta e la cittadinanza.

Durante il corso dell'anno scolastico, agli allievi dei tre corsi, ritenuti meritevoli dal consiglio direttivo, potranno altresì essere assegnati altri premi di minore entità, a titolo di incoraggiamento.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola, senza conseguire l'idoneità.

Roma, addì 28 giugno 1969

p. *Il Ministro*: PICARDI

(6298)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2351-2043 in data 17 marzo 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 2018/8298 in data 6 dicembre 1967;

Visto il decreto n. 2352/2084 in data 17 marzo 1969, con il quale sono state assegnate alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Visto che la prima condotta del comune di San Benedetto Val di Sambro, a seguito della rinuncia della ostetrica Baldini Virginia è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dalle singole candidate;

Considerato che l'ostetrica Monari Luciana (3ª in graduatoria), Bernardi Aldina (4ª in graduatoria), Terzi Clementina (5ª in graduatoria), Giovannini Natalina (6ª in graduatoria), hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che l'ostetrica Canonici Anna Maria ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Canonici Anna Maria è dichiarata vincitrice della condotta « prima » del comune di S. Benedetto Val di Sandro.

Bologna, addì 14 maggio 1969

Il medico provinciale: MARENZI

(6186)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.